

Mobilità e graduatorie d'istituto, quali novità

E' utile richiamare alcune novità introdotte già nel testo di **CCNI firmato il 19 gennaio 2025** e recentemente sottoscritto in via definitiva.

Premesso che non vi sono novità sul versante del personale ATA, **di seguito si evidenziano in particolare quelle che riguardano la valutazione del servizio preruolo per il personale docente**. Si tratta di modifiche per le quali è previsto un criterio di graduale applicazione, avendo come obiettivo finale l'equiparazione di tale servizio a quello di ruolo. Lo scorso anno il punteggio per un anno di preruolo svolto sulla stessa tipologia di attuale insegnamento è stato aumentato a 4 punti; **da quest'anno se ne riconoscono 5, per giungere l'anno prossimo a una valutazione pari a 6 punti** (come per il ruolo).

Rimane invece invariata la valutazione del servizio preruolo (o in altro ruolo) che potremmo definire "aspecifico", ossia prestato su tipologia diversa da quella di attuale insegnamento. Tale servizio continua a valere 3 punti l'anno (la metà del servizio di ruolo); lo stesso avviene per il servizio di ruolo prestato su altro grado di istruzione rispetto a quello di attuale titolarità.

Altra novità di rilievo è l'eliminazione, per quanto riguarda la mobilità d'ufficio, del criterio finora seguito nella valutazione del servizio preruolo, col riconoscimento di quattro anni per intero e di solo due terzi del servizio eccedente i quattro anni. Anche in questo caso, **la valutazione cambia a seconda che si tratti di servizio "specifico" o di servizio "aspecifico": nel primo caso, il punteggio previsto per un anno (5 punti, che diventeranno 6 l'anno prossimo)** si moltiplica per il numero complessivo di anni prestati, senza la riduzione dei 2/3 per gli anni che eccedono i quattro. Tale riduzione continua invece a trovare applicazione per il servizio "aspecifico" (in altro grado o su diverso insegnamento).

Da ricordare è anche **l'aumento del punteggio per la continuità di servizio di insegnamento nella scuola di titolarità**: per i docenti che possono far valere un triennio di permanenza sono riconosciuti 12 punti aggiuntivi. Ciò equivale a una valutazione di 4 punti per ciascuno dei primi tre anni. A partire dal quarto anno di continuità, e fino al quinto anno, il punteggio aggiuntivo è di 5 punti l'anno, che diventano 6 per ogni ulteriore anno a partire dal sesto ininterrotto di continuità (Esempio: chi si trova al decimo anno di servizio continuativo, si vedrà riconosciuti: 12 punti per i primi tre anni, più 10 per i successivi due anni, più 30 per i successivi 5 anni. In totale, 52 punti di continuità).

Per quanto riguarda le esigenze di famiglia, **sono stati incrementati i punteggi riconosciuti per i figli a carico**, e precisamente:

5 punti (anziché 4) per ogni figlio di età inferiore a 6 anni;

4 punti (anziché 3) per ogni figlio maggiore di 6 anni ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età;

Il CCNI ha previsto inoltre l'attribuzione di 3 punti per i docenti che, a partire dall'anno scolastico 2023/24, ricoprono il ruolo di tutor o orientatore per almeno un triennio nella scuola di titolarità. Non si considera l'anno in corso (2025/26): pertanto si tratta di una novità che troverà concreta applicazione solo dalle operazioni di mobilità riguardanti l'anno scolastico 2027/28.

Analogo punteggio (3 punti) è riconosciuto per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, nelle scuole di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono, come da D.M. 176/2023 (Agenda Sud). Anche in questo caso si tratta di una novità che troverà applicazione solo a partire dalla mobilità per il 2027/28.